

Indicazioni operative relative alle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di servizi sociali e per l'attività dei volontari a seguito dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021

Il presente documento contiene indicazioni operative in relazione alle misure che il Comune di Roma Capitale, gli enti capofila dei distretti sociosanitari, tutti i comuni del Lazio adottano per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per quanto riguarda i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 dopo l'emanazione dell'Ordinanza del Ministro della Salute 12 marzo 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021.

A seguito dell'emanazione della suddetta ordinanza, in tutta la Regione a decorrere da lunedì 15 marzo 2021 e per tutta la durata del provvedimento, indicata attualmente in 15 giorni, salvo proroga, si applicano le misure di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 DPCM 2 marzo 2021, relative ai territori ricompresi nella c.d. "zona rossa".

1. In relazione agli interventi e ai servizi del sistema integrato sociale i comuni e gli enti gestori devono osservare le seguenti indicazioni operative:

- **Segretariato sociale:** è attivo in modalità telefonica e in presenza con contingentamento degli accessi nel rispetto delle misure anticovid, segnalando tempestivamente ai servizi sociali professionali comunali le situazioni più complesse;
- **Servizio sociale professionale:** è attivo in modalità telefonica e in presenza con contingentamento degli accessi e delle visite al domicilio degli assistiti, nel rispetto delle misure anticovid. Si raccomanda di promuovere l'utilizzo degli strumenti di videoconferenza;
- **centri diurni e strutture a ciclo semiresidenziale:** le attività in favore delle persone disabili, anziani non autosufficienti e persone affette da patologie croniche-degenerative proseguono; per le attività "outdoor" si dovranno osservare tutte le attenzioni e precauzioni al fine del contenimento del contagio a tutela della salute;
- **centri diurni per minori :** l'attività prosegue adottando tutte le cautele del caso;
- **centri per la famiglia:** l'attività prosegue adottando tutte le cautele del caso;
- **assistenza domiciliare per minori:** l'attività prosegue adottando tutte le cautele del caso;
- **assistenza domiciliare disabili e anziani:** l'attività prosegue adottando tutte le cautele del caso;
- **strutture residenziali per minori, anziani, disabili, donne in condizioni di disagio, persone vittime di tratta e grave sfruttamento:** limitato l'accesso dei visitatori e di ogni utenza esterna secondo le disposizioni dei responsabili delle strutture, con possibilità di interdire l'accesso ai visitatori. Gli operatori sociali, dotati degli opportuni ausili, devono comunque garantire l'assistenza continuativa agli ospiti. I nuovi ingressi vanno differiti in tutti i casi possibili; va comunque garantita per i minori per i quali il Tribunale per i minorenni abbia disposto l'accoglienza in struttura, e per persone con disabilità e anziani per cui siano venuti meno o impossibilitati i caregiver;
- **mense sociali:** al fine di garantire il rispetto delle misure di prevenzione e in particolare delle indicazioni in merito alla distanza minima tra le persone, è necessario evitare

assembramenti provvedendo ad organizzare più turni di accesso e di somministrazione dei pasti. Conseguenti accorgimenti per il mantenimento della distanza minima raccomandata si dovranno tenere anche nelle file;

- **accoglienza notturna:** l'attività prosegue;
- **trasporto sociale:** rispettare le disposizioni di cui al punto 6 del dispositivo dell'ordinanza presidenziale n. 37 del 30 aprile 2020 per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa nazionale.

I comuni e gli enti gestori dei servizi socioassistenziali sono tenuti a vigilare sull'osservanza delle presenti prescrizioni.

2. In relazione all'attività ed alla mobilità dei volontari è necessario osservare le seguenti indicazioni:

- è garantita la mobilità dei volontari al fine di legittimare i loro spostamenti per le attività di volontariato ritenute necessarie, operando in modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo. In particolar modo sono garantite le seguenti attività strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone quali:
 - consegna di farmaci e alimenti a domicilio a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
 - forme di assistenza domiciliare leggera di prossimità (piccole manutenzioni, cura relazionale, igiene domestica e personale, assistenza nel disbrigo delle pratiche, ecc.);
 - assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture residenziali socioassistenziali e socioeducative in funzione;
 - assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture di accoglienza comunque denominate, legate alla emergenza COVID 19;
 - servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza;
 - ritiro e consegna dei dispositivi di sicurezza per l'attività di volontariato;
 - unità mobili/di strada rivolte a senza fissa dimora, o persone in stato di particolare fragilità (vittime di tratta, dipendenza, ecc.).
- il volontario che si sposta per la propria attività deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti e deve esibire in caso di controllo delle forze dell'ordine l'autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali ;
- Il volontario deve attenersi con rigore alle indicazioni nazionali e regionali per la prevenzione dei rischi di contagio.